



COMUNE DI TURI

Città Metropolitana di Bari

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione N. 174/2021 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/03/2021 e vi rimarrà fino al 18/03/2021.

Li 03/03/2021

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Chiara G. Pascali

RACCOLTA GENERALE
n. 174 del 24/02/2021

4° SETTORE – LAVORI PUBBLICI

Ufficio Ambiente - Affari cimiteriali

DETERMINAZIONE

n.41 del 16.02.2021

OGGETTO: PROROGA TECNICA, senza soluzione di continuità, della gestione del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani del Comune di Turi, per il periodo dal 09/02/2021 al 10/08/2021, in favore della ditta Navita S.r.l.. Esecuzione Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.5 del 09/02/2021 prot.n. 3508/2021 ex art.50 del D.lgs.n. 267/2000. - IMPEGNO DI SPESA CIG: 8629813AF7.

In data 16 febbraio 2021 nella Residenza Municipale

IL CAPO SETTORE

Flaviano Palazzo

OGGETTO: PROROGA TECNICA, senza soluzione di continuità, della gestione del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani del Comune di Turi, per il periodo dal 09/02/2021 al 10/08/2021, in favore della ditta Navita S.r.l.. Esecuzione Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.5 del 09/02/2021 prot.n. 3508/2021 ex art.50 del D.lgs.n.267/2000. - **IMPEGNO DI SPESA CIG: 8629813AF7** -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 07/01/2021, registrato in pari data al protocollo generale n. 00343, di conferimento incarico di Responsabile del Settore LL.PP. all'Arch. Flaviano PALAZZO;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Turi, sulla base della D.G.R. 23.10.2012 n. 2147, recante “*Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale*” e ss.mm.ii. è compreso all'interno dell'A.R.O. BA/5;
- con determinazione n. 1015 del 8/10/2014 l'A.R.O. BA/5, di cui fa parte il Comune di Turi, indicava una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento, con durata di nove anni, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari nei comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'A.R.O. BA/5;
- con determinazione n. 995 del 3/11/2015 il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in tutti i comuni dell'ARO BA/5 era stato definitivamente aggiudicato al costituendo R.T.I. C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc Coop (impresa mandataria)/Cogeir Costruzioni e Gestioni s.r.l. (impresa mandante)/Impresa del Fiume S.p.A. (impresa mandante);
- in data 24/06/2016 era stato sottoscritto il Contratto, Rep. N. 1.523 - Registrato all'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle il 30.06.2016 al n. 6533 - Serie 1T -, con il quale si affidava il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari al RTI, costituito con atto registrato a Roma il 10/03/2016 al n. 3.445 - Serie 1T - tra CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, Cogeir Costruzioni Gestioni S.r.l. con sede legale in San Vito dei Normanni (BR) e Impresa del Fiume Spa, con sede legale in Taranto;
- a seguito di Sentenza n. 4544/2018 il Consiglio di Stato – Sezione V – annullava l'aggiudicazione della procedura di gara del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale ARO BA/5;
- con Ordinanza n. 1964/2020 il Consiglio di Stato chiariva che l'Amministrazione aveva l'obbligo di caducare i contratti d'appalto, non sussistendo spazio per alcuna valutazione discrezionale in merito alla continuazione del rapporto contrattuale con l'operatore economico privo dei requisiti di partecipazione (“*tale statuizione è coperta da giudicato e preclude qualsivoglia valutazione discrezionale della stazione appaltante in merito alla continuazione del rapporto contrattuale*”);

RICHIAMATE:

- la delibera n. 1 del 17/04/2020 con la quale l'Assemblea dei Sindaci prendeva atto della Sentenza del Consiglio di Stato -V Sezione- n. 4544/2018 che aveva annullato l'aggiudicazione della procedura di gara per mancanza *ab origine* dei requisiti di qualificazione del R.T.I. CNS, e dell'Ordinanza n. 1964/2020 che aveva fornito chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato formatosi sulla

pronuncia n. 4544/2018, evidenziando l'obbligo di annullare i singoli contratti sottoscritti dai Comuni con il R.T.I. CNS e di individuare lo strumento idoneo da impiegare per evitare l'interruzione del servizio;

- la determina n. 321 del 14/04/2020 con la quale il Responsabile dell'Ufficio ARO BA/5 prendeva atto della Sentenza del Consiglio di Stato n. 4544 del 2018 che aveva annullato l'aggiudicazione della procedura di gara;
- la delibera dell'Assemblea n. 2 del 28.05.2020 esecutiva, avente per oggetto: *“Mancata applicazione dell'istituto dell'interpello ex art. 40 del D. Lgs. 163/2006 della gara relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana in tutti i Comuni dell'ARO BA/5”*;

ATTESO che, a seguito dell'incontro tenutosi il 20.07.2020 con il Prefetto di Bari e il Direttore dell'AGER, i Sindaci dell'A.R.O. BA/5 nella successiva riunione del 24.07.2020, in ottemperanza a quanto già deciso in Prefettura, avevano stabilito:

- che dopo la determinazione di caducazione dei contratti, ciascun Sindaco avrebbe dovuto procedere immediatamente a firmare l'ordinanza contingibile e di urgenza per assicurare la continuità del servizio;
- di procedere con atto d'indirizzo delle Giunte Comunali, con le quali autorizzare gli uffici ad avviare le procedure per la “Gara Ponte” nelle more della “Gara unica d'Ambito” o diverse modalità di affidamento del servizio;

VISTI:

- il verbale del 24/07/2020 dei Sindaci dell'ARO BA/5 di presa d'atto del confronto con il Prefetto ed il Direttore dell'AGER;
- il verbale della riunione dei Sindaci dell'ARO BA5 del 31.07.2020, dal quale risulta che:

“Dopo diversi interventi da parte dei Sindaci di Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Turi e Gioia del Colle finalizzati a capire la disponibilità da parte delle singole imprese presenti a praticare un ribasso percentuale sull'importo contrattuale limitatamente alla durata dell'ordinanza Sindacale di continuità del servizio nelle more dell'espletamento della gara ponte che ciascun Comune deve avviare.

Le imprese, dopo essersi consultate, manifestano la volontà massima di praticare un ribasso sull'importo contrattuale del 2%.

A questo ribasso è possibile praticare un ulteriore riduzione del prezzo sulla base dei servizi che ciascun Comune potrà chiedere di stralciare”.

DATO ATTO che l'art. 24 della L.R. n. 24/2012, al comma 2, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 20/2016, dispone che, *“... nelle more dell'avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario”*;

RILEVATO, quindi, che i Comuni, nelle more dell'avvio del servizio unitario da parte dell'A.R.O. affidato a seguito della “gara accentrata” del servizio di igiene urbana, devono espletare la “gara ponte” per garantirne la continuità e la non interruzione;

EVIDENZIATO CHE:

- in data 06 agosto 2020 con Deliberazione n. 77 la Giunta Comunale, in attuazione della precitata disposizione normativa regionale, deliberava, tra l'altro, quanto segue:
 - di procedere, ad avviare la gestione transitoria del Servizio di spazzamento stradale, raccolta e trasporto dei RSU attraverso la Gara Ponte, per un numero massimo di 24 mesi, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della L.R. n. 24/2012, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 20/2016;
 - di impartire, pertanto, al Responsabile del Settore IV – LL.PP./Ambiente – apposito atto di indirizzo nel modo di seguito riportato:
 - ✓ di procedere nell'immediato, in ottemperanza all'Ordinanza n. 1964 del 19.03.2020 del Consiglio di Stato, alla caducazione del più volte richiamato Contratto d'appalto sottoscritto il 24/06/2016, Registrato all'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle il 30.06.2016 al n. 6533 - Serie 1T -, con il quale si affidava il Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari al RTI costituito con atto registrato a Roma il 10/03/2016 al n. 3.445 - Serie 1T - tra CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, Cogeir Costruzioni Gestioni S.r.l. con sede legale in San Vito dei Normanni (BR) e Impresa del Fiume Spa, con sede legale in Taranto;
 - ✓ di porre in essere tutti gli atti necessari per l'affidamento in via transitoria del Servizio di spazzamento stradale, raccolta e trasporto rifiuti urbani nel Comune di Turi, attraverso una "Gara Ponte", per un numero massimo di 24 mesi, così come previsto dal comma 2 dell'art. 24 della Legge Regionale n. 24/2012 come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b) della Legge Regionale n. 20 del 04.08.2016;
 - ✓ di prevedere nel nuovo contratto da stipularsi a conclusione della Gara Ponte, la clausola di immediata risoluzione anticipata, in caso di aggiudicazione del Servizio in capo al gestore unico d'ambito in data anteriore alla scadenza contrattuale;
- con determinazione n. 640 del 07/08/2020, il Responsabile del Settore LL.PP./Ambiente del Comune di Turi provvedeva, per quanto di competenza, alla caducazione del Contratto d'Appalto Rep. n. 1.523 - registrato all'Agenzia delle Entrate di Gioia del Colle il 30.06.2016 al n. 6533 - Serie 1T -, sottoscritto in data 24/06/2016, con il quale era stato affidato il Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari al RTI costituito con atto registrato a Roma il 10/03/2016 al n. 3.445 - Serie 1T - tra CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, Cogeir Costruzioni Gestioni S.r.l. con sede legale in San Vito dei Normanni (BR) e Impresa del Fiume Spa, con sede legale in Taranto;
- con precedente Ordinanza sindacale n. 58 del 07.08.2020, prot. n. 13639, contingibile ed urgente *ex art. 50*, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, previa richiesta di disponibilità con revisione del costo mensile del Servizio stabilito nel contratto d'appalto caducato, al netto di alcuni servizi complementari, era stato ordinato alla Ditta Navita S.r.l., con sede legale in Via delle Margherite, n. 34, P.IVA: 0705208072, di effettuare il Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio di Turi alle condizioni contrattuali comunicate a mezzo Pec del 05.08.2020 (reg.ta al prot. gen.le n. 13507) e del 07.08.2020 (reg.ta al prot. gen.le n. 13625), con decorrenza dal 10/08/2020 al 09/02/2021;
- con Determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore LL.PP./Ambiente, Reg. Gen.le n. 726 dell'8.09.2020, successivamente rettificata con Determinazione Reg. Gen.le n. 834 del 12.10.2020, è stata data esecuzione a detta Ordinanza sindacale, quindi il Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati nel

territorio di Turi è stato affidato alla ditta Navita S.r.l., con sede legale in Modugno (BA) alla Via delle Margherite, n. 34 - P.IVA: 07052080723 - dal 10/08/2020 al 09/02/2021, ed è stato assunto formale impegno di spesa, dell'importo di € 708.716,71 (al lordo dell'I.V.A.) sul Cap. 9503/0 "Servizio Igiene Urbana", cod. bilancio 09.03-1.03.02.15.000, del Bilancio annualità 2020/2021, come di seguito indicato:

- € 505.731,38, oltre IVA al 10%, in uno € 556.304,52 sul Cap. 9503/0 del bilancio 2020,
- € 138.556,54, oltre IVA al 10%, in uno € 152.412,19 sul Cap. 9503/0 bilancio annualità 2021;
- per la gestione dei Servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica nel territorio del Comune di Turi è stato sottoscritto il Contratto Rep. N. 235/2020 *tra l'Ente e la Ditta Navita S.r.l.*, con sede legale in Via delle Margherite, n. 34, P.IVA: 07052080723;

DATO ATTO che l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 58 del 07.08.2020 ha dispiegato i suoi effetti sino al 09.02.2021;

VISTA E RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 09/02/2021 prot. n. 3508 contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs.267/2000, con la quale il Sindaco, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, in via temporanea ed urgente, ha ordinato, alla ditta Navita S.r.l., con sede legale in Modugno (BA) alla Via delle Margherite, n. 34, P.IVA: 07052080723, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al Contratto Rep. n. 235/2020 l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, della gestione del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana nel territorio del Comune di Turi, per un periodo transitorio di mesi 6(sei) a decorrere dal 10 febbraio 2021 e sino a tutto il 10 agosto 2021, suscettibile di risoluzione immediata, laddove in tal lasso di tempo, si provveda alla definitiva aggiudicazione della "gara ponte" con individuazione del nuovo soggetto gestore, stipula del relativo contratto e avvio dell'esecuzione dello stesso, oppure sia dato avvio al servizio unitario;

PRESO ATTO che nel Contratto, Rep. N. 235/2020, l'importo mensile corrisposto all'attuale gestore ditta Navita S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla Via delle Margherite, n. 34 -P.IVA: 07052080723 è pari a € 107.381,32, oltre IVA come per legge;

DATO ATTO che:

- il summenzionato servizio pubblico è inerente l'igiene e la sanità pubblica e non può essere sospeso senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica, per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico sanitaria;
- è necessario assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria ed ambientale;

la spesa in esame pertanto riveste carattere obbligatorio in quanto relativa a servizio pubblico a cui obbligatoriamente bisogna darvi esecuzione;

la presente procedura è identificata con il seguente CIG: 8629813AF7;

il responsabile del Procedimento è l'arch. Flaviano PALAZZO;

ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che adotta;

ACCERTATO, attraverso i competenti uffici comunali, che la ditta Navita S.r.l. è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'espletamento del Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio

comunale di Turi e precisamente l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al n. ba77 I 9 per le seguenti categorie:

- Cat.1 Classe B (comprensiva delle sottocategorie: spazzamento meccanizzato e gestione centri di Raccolta;
- Cat. 4 e 5 Classe D (per raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non);
- Cat. 9 Classe C (per bonifica siti contaminati);
- Cat. 10° Classe D (per bonifica beni contenenti amianto);

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 163, comma 3 del TUEL, sull'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del Bilancio, nel quale è stabilito che l'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;

VISTI, altresì, i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 163 del TUEL, nei quali è testualmente previsto:

“1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita' finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.”

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

VISTO il punto 8.6, lett. b), del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) nel quale è stabilito che:

- a) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a*

carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DATO ATTO che, alla luce di quanto previsto dal legislatore, la spesa in oggetto non rientra nei limiti dei dodicesimi, pertanto deve essere impegnata sul capitolo di spesa 9503/0 “Servizio Igiene Urbana”, cod. bilancio 09.03-1.03.02.15.000, a carico del redigendo Bilancio 2021, per l’importo complessivo necessario per garantire l’espletamento del Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana nell’intero periodo considerato nel periodo 10.02.2021-10.08.2021;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare in favore della ditta Navita S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla Via delle Margherite, n. 34 - P.I.V.A.: 07052080723, la somma complessiva di € 708.716,71 (al lordo dell’I.V.A.) sul Cap. 9503/0 “Servizio Igiene Urbana”, cod. bilancio 09.03-1.03.02.15.000, del Bilancio annualità 2021 (imponibile pari a € 644287,92 oltre IVA al 10%, pari ad € 64428,79), per l’espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani del Comune di Turi (BA) nel periodo dal 10/02/2021 al 10/08/2021;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Navita S.r.l. con sede legale in Via delle Margherite, n. 34 P.IVA: 07052080723, giusta DURC Numero Protocollo INAIL_24730569 richiesto il 06/11/2020 con scadenza validità 06/03/2021, acquisito agli atti del competente ufficio comunale;

ATTESA la propria competenza gestionale ai sensi degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTE le seguenti Deliberazioni del Consiglio:

- n.19 del 23/04/2020, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;
- n. 20 del 23/04/2020, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 con relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2) e s.m.i.;

VISTI gli artt. 151,163 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 (Codice Appalti);

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 e ss.mm.ii. (Codice dell'Ambiente);

VISTO l'art. 24 della L.R. n. 24 del 20/08/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente e materialmente trascritte nel presente dispositivo,

1. **DI PRENDERE ATTO E DARE ESECUZIONE** all’Ordinanza Sindacale n. 5 del 09/02/2021, prot. n. 3508/2021, contingibile ed urgente adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l’insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria, in via temporanea ed urgente, è stata ordinata, alla ditta Navita S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla Via delle Margherite, n. 34, P.IVA: 07052080723, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al Contratto Rep. n. 235/2020 l’esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, della gestione del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana nel territorio del Comune di Turi, per un periodo transitorio di mesi 6 (sei) a decorrere dal 10 febbraio 2021 e sino al 10 agosto 2021, suscettibile di risoluzione immediata, laddove in tal lasso di tempo, si provveda alla definitiva aggiudicazione della “gara ponte” con individuazione del nuovo soggetto gestore, stipula del relativo contratto e avvio dell’esecuzione dello stesso, oppure sia dato avvio al servizio unitario;
2. **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell’art. 183 del TUEL e del punto 5. del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 708.716,71 (al lordo dell’I.V.A.) sul Cap. 9503/0 “Servizio

Igiene Urbana”, cod. bilancio 09.03-1.03.02.15.000, del Bilancio annualità 2021 (imponibile pari a € 644.287,92 oltre IVA al 10%, pari ad € 64.428,79) in favore della ditta Navita S.r.l., con sede legale in Modugno alla Via Delle Margherite, n. 34 - P.IVA: 07052080723 -, per l’espletamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani del Comune di Turi nel periodo dal 10/02/2021 al 10/08/2021;

3. DI DARE ATTO che:

- la Ditta Navita S.r.l., con sede legale in Modugno (BA) alla Via delle Margherite, n. 34, P.IVA: 07052080723, effettuerà in proroga, senza soluzione di continuità, la gestione del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene urbana nel territorio del Comune di Turi, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al Contratto Rep. n. 235/2020, per un periodo transitorio di mesi 6 (sei) a decorrere dal 10 febbraio 2021 e sino al 10 agosto 2021, suscettibile di risoluzione immediata, laddove in tal lasso di tempo, si provveda alla definitiva aggiudicazione della “gara ponte” con individuazione del nuovo soggetto gestore, stipula del relativo contratto e avvio dell’esecuzione dello stesso, oppure sia dato avvio al servizio unitario da parte dell’ARO/BA5;
- nel Contratto Rep. N.235/2020 l’importo mensile corrisposto all’attuale gestore ditta Navita S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla Via delle Margherite, n. 34 -P.IVA: 07052080723 è pari a € 107.381,32, oltre IVA come per legge;
 - che la Società Navita S.r.l. con sede legale in Modugno (BA) alla Via delle Margherite, n. 34 P.IVA: 07052080723, risulta in posizione regolare con i versamenti contributivi, giusta DURC Numero Protocollo INAIL_24730569 richiesto il 06/11/2020 con scadenza validità 06/03/2021, agli atti del competente ufficio comunale;
 - la presente procedura è identificata con il seguente CIG: 8629813AF7;
 - si procederà a liquidare con appositi atti gestionali il corrispettivo in rate mensili posticipate su presentazione da parte del Gestore di regolare fattura elettronica relativa al mese di riferimento corredato del certificato di pagamento emesso dal Direttore di Esecuzione Contratto;
 - si è provveduto alla pubblicazione delle informazioni relative alla procedura di affidamento previste dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e che si adempirà in sede di liquidazione agli obblighi di cui all’art. 3 delibera ex AVCP (ora ANAC) n. 26/2013 ai sensi dell’art.1 c. 32 l n. 190/2012;
 - ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei dipendenti pubblici, per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo al responsabile del procedimento e al soggetto che lo sottoscrive;
 - l’Ufficio ha avviato la richiesta diretta all’acquisizione della documentazione probante il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i restando inteso che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni in ordine agli obblighi di cui all’art. 80 del D.lgs.n.50/2016, la ditta decadrà dai benefici conseguenti al presente provvedimento ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;

4. DI DARE ATTO, altresì, che sarà stipulato il contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. DI DISPORRE l’adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 3 del. Ex AVCP (ora ANAC) n. 26/2013 ex art.1, c. 32, l. n. 190/2012, attraverso la pubblicazione dell’apposita scheda pubblicata nella sezione “Amm.ne trasparente/Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale;

6. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147-bis, c. 1, del TUEL, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con la sottoscrizione del presente provvedimento;

7. DI RENDERE NOTO, ai sensi dell’art. 5, della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è l’arch. Flaviano Palazzo;

8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
9. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione, una volta divenuta esecutiva, alla ditta Navita S.r.l., con sede legale in Modugno (BA) alla Via delle Margherite, n. 34;
10. **DI DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata, sul Sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente":
 - sez. 1° livello "Provvedimenti", sez. 2° livello "Provvedimenti Dirigenti amministrativi".

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.